

DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
FZ/GB

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI A.C.I.

e p.c. Sigg. DIRETTORI REGIONALI

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE/CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Modifica della disciplina IPT ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012 (*Disposizioni urgenti in materia di finanze e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10.10.2012. *Attribuzione del gettito in base alla residenza/sede legale del soggetto passivo.*

Come anticipato con l'Avvertenza n. 74 del 9 ottobre u.s., con il Decreto Legge di cui all'oggetto è stata radicalmente modificata la disciplina in materia di imposta provinciale di trascrizione.

All'art. 9, comma 2, del predetto Decreto si dispone, infatti, che:

All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo."

Esso introduce, in particolare, il principio in base al quale l'IPT deve essere calcolata e versata alla Provincia di residenza del soggetto passivo del tributo e non più a quella di residenza dell'intestatario al PRA.

Da un punto di vista pratico, se la nuova norma non ha impatti sulle formalità di primo impianto (che già prevedono l'attribuzione della IPT in capo alla Provincia di residenza/sede del soggetto che richiede l'iscrizione al PRA), essa comporta, invece, la modifica dei criteri di attribuzione dell'IPT per tutte le altre formalità.

Mentre per le formalità di trasferimento di proprietà la modifica risulta intuitiva (si dovrà far riferimento alla Provincia di residenza del soggetto acquirente e non più a quella dell'intestatario al PRA), si specifica che il nuovo principio deve valere anche per tutte le altre formalità; si deve, cioè, sempre fare riferimento alla Provincia in cui ha la residenza il soggetto nell'interesse del quale viene richiesta la formalità (ad es., il creditore di

un'ipoteca in caso d'iscrizione oppure il soggetto in favore del quale viene cancellata l'ipoteca, l'usufruttuario, ecc.).

Un'ulteriore importante novità attiene alla individuazione della Provincia beneficiaria del gettito qualora il soggetto passivo d'imposta (acquirente o "soggetto a favore") sia una persona giuridica. Per le persone giuridiche ai fini dell'intestazione del veicolo e dell'adozione dei criteri di calcolo dell'IPT, rileva sempre la sede legale dell'impresa e non più l'eventuale sede secondaria.

Ai fini della corretta individuazione della Provincia destinataria del debito fiscale, per **tutte le formalità imponibili** (comprese quelle oggetto di esenzione/agevolazione IPT) è necessario acquisire, al momento della presentazione della formalità medesima, la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (**All. 1**) attestante la residenza/sede legale del soggetto passivo d'imposta (persona fisica/persona giuridica).

Le disposizioni in esame entrano in vigore dall'11.10.2012 e riguardano, dunque, tutte le formalità presentate per la prima volta da tale data (a prescindere dalla data atto/immatricolazione). Per le formalità, invece, respinte prima dell'11.10.2012 e ripresentate successivamente, valgono i criteri del precedente regime.

Nelle more delle consistenti modifiche software indispensabili alla corretta gestione della nuova disciplina IPT, sarà necessario prevedere una fase transitoria nel corso della quale si dovrà sopperire con specifiche modalità operative e organizzative descritte nell'allegata scheda tecnica (**All. 2**) e per l'esecuzione delle quali **è richiesta la massima attenzione da parte di tutti gli operatori** (degli Uffici Provinciali ACI, degli Uffici Provinciali Motorizzazione e degli Studi di Consulenza Automobilistica).

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte, per il tramite del Contact Center, all'Ufficio Normativa e Controllo e all'Ufficio Servizi Pra, rispettivamente per gli aspetti normativi e procedurali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa